



Condizioni generali

per l'assicurazione della mobilia domestica combinata PRISMA Flex, Edizione 2016

Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon

INDICE

DISPOSIZIONI COMUNI	Pagina
1. Base del contratto	3
2. Inizio e durata dell'assicurazione	3
3. Modifica dei premi, delle franchigie e dei limiti di indennità	3
4. Disdetta in caso di sinistro	3
5. Pagamento dei premi	3
6. Rimborso dei premi	3
7. Obblighi e diligenza da osservare	3
8. Cambiamento di proprietario	3
9. Comunicazioni	4
10. Foro	4
11. Disposizioni legali complementari	4
12. Accettazione senza riserve della polizza	4
ASSICURAZIONE DELLA MOBILIA DOMESTICA	Pagina
A. Estensione dell'assicurazione	4
A1. Quali sono le cose e spese assicurate?	4
A2. Dove è valevole l'assicurazione?	4
A3. Quali sono i rischi e i danni assicurati?	5
A4. Quali sono le prestazioni assicurate?	7
B. Sinistro	8
B1. Che fare?	8
B2. Come vengono valutati il danno e l'indennità?	8
B3. Quando è ridotta l'indennità?	9
B4. Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?	9
B5. Quando è esigibile l'indennità?	9
C. Home Assistance	9
C1. Quali sono le prestazioni assicurate?	10
C2. Quali sono le restrizioni e le esclusioni di copertura?	11
D. Assicurazione di protezione giuridica in ambito contrattuale	11
D1. Incaricato delle prestazioni	11
D2. Persone assicurate	12
D3. Validità	12
D4. Prestazioni	12
D5. Ambiti giuridici assicurati	12
D6. Restrizioni della copertura assicurativa	12
D7. Gestione di un sinistro	13
D8. Violazione degli obblighi	14
D9. Divergenze di opinione	14

Generali Assicurazioni

Avenue Perdttemps 23

1260 Nyon 1

T +41 58 471 01 01

F +41 58 471 01 02

E-Mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DI PRIVATI		Pagina
A. Estensione dell'assicurazione		15
A1. Qual è l'oggetto dell'assicurazione?		15
A2. Quali sono i danni assicurati?		15
A3. Chi è assicurato?		15
A4. Cosa s'intende con copertura di previdenza?		15
A5. Quali sono le prestazioni della Compagnia?		16
A6. Dove e quando è valevole l'assicurazione?		16
A7. In che qualità siete assicurati?		16
A8. Quali sono i rischi assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare?		18
A9. In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa?		19
B. Sinistro		20
B1. Quali obblighi incombono agli assicurati?		20
B2. Cosa si deve fare in caso di sinistro?		20
B3. Cosa si deve osservare in caso di sinistro?		20
ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI		Pagina
A. Estensione dell'assicurazione		21
A1. Quali sono le cose assicurate?		21
A2. Dove è valevole l'assicurazione?		21
A3. Quali sono i rischi e i danni assicurati?		21
A4. Quali sono le prestazioni assicurate?		21
B. Sinistro		22
B1. Che fare?		22
ASSICURAZIONE DI OGGETTI DI VALORE IN PROPRIETÀ PRIVATA		Pagina
A. Estensione dell'assicurazione		22
A1. Quali sono gli oggetti assicurati?		22
A2. Dove è valevole l'assicurazione?		22
A3. Quali sono i rischi e i danni assicurati?		22
A4. Quali sono le prestazioni assicurate?		23
B. Sinistro		23
B1. Che fare?		23
B2. Come vengono valutati il danno e l'indennità?		23
B3. Come si svolge la procedura peritale?		23
B4. Quando viene ridotta l'indennità?		23
B5. Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?		23
B6. Quando è esigibile l'indennità?		24
B7. Le cose rubate vengono recuperate: che farne?		24
ASSICURAZIONE DEI GIARDINI E COLTURE		Pagina
A. Estensione dell'assicurazione		24
A1. Quali sono le cose e spese assicurate?		24
A2. Quali sono i rischi e i danni assicurati?		24
A3. Qual è la prestazione assicurata?		25
A4. Quali sono le esclusioni generali?		25
B. Sinistro		25
B1. Che fare in caso di sinistro?		25
B2. Come vengono determinati il danno e l'indennità?		25
B3. Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?		25
B4. Quando scade l'indennità?		25

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Base del contratto

I vari tipi di assicurazione indicati nella polizza costituiscono l'oggetto di un solo contratto.

I diritti e gli obblighi delle parti sono determinati nella polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione (Disposizioni Comuni e disposizioni proprie a ogni tipo d'assicurazione indicato nella polizza), nelle eventuali condizioni complementari e particolari, nonché negli altri documenti.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

2.1. Inizio

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

Se viene concessa una copertura provvisoria, l'assicurazione ha effetto alla data convenuta. La Compagnia è libera di accettare in via definitiva l'assicurazione proposta. In caso di rifiuto definitivo dell'assicurazione proposta, gli obblighi della Compagnia si estinguono tre giorni dopo che la dichiarazione di rifiuto sia giunta al contraente. Quest'ultimo deve alla Compagnia il premio corrispondente alla durata di copertura.

2.2. Durata

Il contratto stipulato per un anno o per una durata più lunga si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetto per scritto almeno tre mesi prima che si estingua. Questo termine è rispettato se la disdetta giunge al destinatario al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi.

Il contratto con una durata inferiore a dodici mesi si estingue automaticamente alla scadenza convenuta.

3. Modifica dei premi, delle franchigie e dei limiti di indennità

In caso di aumento dei premi, delle franchigie, dei termini di carenza o di diminuzione dei limiti di indennità, la Compagnia può modificare il contratto a partire dall'anno d'assicurazione successivo. In tal caso, essa comunica le modifiche al contraente almeno 25 giorni prima della scadenza del premio.

Se lo stipulante non accetta le modifiche citate al capoverso primo, può disdire il contratto totalmente o solo per la parte soggetta alla modifica, entro la fine dell'anno di assicurazione in corso.

Le suddette modifiche sono considerate come accettate se la disdetta non giunge alla Compagnia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

L'adattamento automatico della somma di assicurazione non dà diritto a disdetta.

4. Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, lo stipulante e la Compagnia possono disdire il contratto: lo stipulante, al più tardi quattordici giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità, e la Compagnia, al più tardi al momento del pagamento.

In caso di disdetta dal contratto da parte dello stipulante o della Compagnia, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica del recesso all'altra parte.

5. Pagamento dei premi

Salvo accordo contrario, il premio è fissato per anno di assicurazione. Esso è esigibile alla data determinata nella polizza.

Il primo premio, compreso il bollo federale, è esigibile il giorno della consegna della polizza, e al più presto il giorno dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

6. Rimborso dei premi

Se il contratto viene risolto per una ragione qualsiasi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa la parte del premio pagata per il periodo non utilizzato e rinuncia a richiedere le frazioni dei premi che scadono successivamente.

Lo stipulante non ha diritto al rimborso del premio:

- se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- se disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale.

7. Obblighi e diligenza da osservare

Gli assicurati (contraente e aventi diritto) hanno l'obbligo di osservare la diligenza necessaria e prendere tutte le misure richieste dalle circostanze al fine di proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti. Essi sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti per ciascun tipo di assicurazione contemplato nella polizza, qualora specificati.

In caso di violazioni colpevoli di prescrizioni legali o contrattuali, l'indennità può essere ridotta o anche soppressa a seconda dell'influenza esercitata da tali violazioni sulla sopravvenienza o sull'importanza del danno, a meno che lo stipulante provi che il suo comportamento non ha influenzato né la sopravvenienza, né l'importanza del danno.

8. Cambiamento di proprietario

a) Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente, a meno che quest'ultimo rifiuti il trasferimento di proprietà per iscritto, entro trenta giorni dal cambiamento di proprietà.

Se l'acquirente è venuto a conoscenza dell'assicurazione solo dopo questo termine, può disdire il contratto entro quattro settimane a partire dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi quattro settimane dopo la data alla quale è dovuto il premio annuo o parziale che segue il cambiamento. Il contratto scade allora al momento del ricevimento dell'avviso di disdetta da parte della Compagnia.

Il premio è dovuto pro rata temporis fino al momento del rifiuto o della disdetta; sia l'acquirente che il proprietario precedente sono tenuti al pagamento. Salvo cessione scritta a favore dell'acquirente, il rimborso dei premi riguardante la durata d'assicurazione non ancora trascorsa viene effettuato al proprietario precedente.

- b) La Compagnia ha il diritto di disdire il contratto entro quattordici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza del cambiamento di proprietà, mediante un preavviso di trenta giorni. La quota del premio che corrisponde alla durata del contratto non ancora trascorsa, viene rimborsata all'acquirente.
- c) In caso di fallimento dello stipulante, il contratto cessa alla data d'apertura del fallimento, salvo che per i beni non pignorabili coperti dal contratto d'assicurazione.

9. Comunicazioni

Gli assicurati devono indirizzare in forma scritta gli avvisi e le comunicazioni richiesti dalla legge e/o dal presente contratto, alla Direzione della Compagnia, oppure all'agenzia indicata nella polizza.

Tutte le comunicazioni che la Compagnia deve spedire secondo la legge e/o il presente contratto, possono essere validamente inoltrate per iscritto all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Compagnia.

10. Foro

Per tutte le pretese che risultano dal presente contratto sono competenti i tribunali del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto, oppure del luogo della cosa assicurata, purché esso si trovi in Svizzera o alla sede della Compagnia.

Nelle relazioni internazionali, le competenze sono rette dalla Legge federale sul diritto internazionale privato e dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

11. Disposizioni legali complementari

Valgono inoltre per questo contratto le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS).

12. Accettazione senza riserve della polizza

Quando il contenuto della polizza o delle appendici alla stessa non concordi con le convenzioni intervenute, il contraente deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento del documento, senza di che il tenore di questo si ritiene da lui accettato.

ASSICURAZIONE DELLA MOBILIA DOMESTICA

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose e spese assicurate?

1. Sono assicurate:

- a) **la mobilia domestica.** Essa comprende tutte le cose mobili che servono all'uso privato e sono di proprietà del contraente e delle persone conviventi con lui. Gli animali domestici, le costruzioni mobili e gli oggetti presi in leasing o in affitto, gli oggetti ad uso professionale, come pure gli effetti di ospiti e le cose affidate, fanno ugualmente parte della mobilia domestica, come pure gli utensili e materiali necessari per la manutenzione e l'uso dell'immobile assicurato e della relativa area.
- b) **Le spese.** Per spese si intendono quelle che si verificano in relazione diretta con un evento assicurato, ossia le spese per lo sgombero, le spese domestiche supplementari, le spese per vetrature provvisorie, le spese di ricostituzione, le spese per porte e serrature provvisorie, nonché quelle per il cambiamento delle serrature.

2. Non sono assicurati:

- a) i veicoli a motore, le biciclette elettriche che possono circolare a velocità superiori a 45 km/h, i rimorchi, le roulotte, i camper, compresi i relativi accessori;
- b) i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non sono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i loro accessori;
- c) gli aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- d) le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- e) gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;

- f) i danni in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose, commessi in occasione d'assembamenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per rimediarsi, inoltre i danni in caso di eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se il contraente non prova che non hanno alcuna relazione con questi eventi.

Invece, nell'assicurazione **rottura vetri**, i danni che sopravvengono in caso di disordini interni sono assicurati

- g) i capanni da giardino e gli apiari di valore superiore a CHF 50 000.—. Tali oggetti devono essere assicurati come stabili.

A2 Dove è valevole l'assicurazione?

L'assicurazione vale:

- a) **a casa**, cioè nei luoghi di rischio designati nella polizza;

b) fuori di casa, nei limiti indicati all'art. A4. cifra 3, vale a dire nel mondo intero per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di un anno, in qualsiasi altro luogo del mondo, nonché le spese. La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori di casa (cioè nella casa o nell'appartamento di vacanza, nell'appartamento secondario e simili) non cade invece sotto quest'assicurazione esterna.

c) In caso di cambiamento di domicilio entro i confini della Svizzera, del principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e di Campione, durante il trasloco nonché al nuovo luogo di rischio.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno d'assicurazione presso il precedente luogo di assicurazione oppure immediatamente su richiesta del contraente.

L'inventario della mobilia domestica trasferita all'estero non è assicurato né durante il trasloco né al nuovo luogo di assicurazione.

I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati alla Compagnia in forma scritta entro 30 giorni. Quest'ultima ha la facoltà di adeguare il premio alle mutate circostanze.

A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?

I rischi assicurati sono elencati nella polizza. Sono assicurabili:

- l'incendio;
- il furto;
- il furto con scasso e rapina o;
- il furto con scasso, la rapina e il furto semplice;
- i danni delle acque;
- la rottura dei vetri;
- il terremoto.

Incendio

1. Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati:

a) da incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale, ma non azione progressiva), fulmine ed esplosione;

b) dagli eventi naturali seguenti: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;

c) da meteoriti o altri corpi spaziali, dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti sganciate da questi;

d) da abbruciacchiature;

e) da implosioni;

f) dalla scomparsa in seguito ad un avvenimento enumerato dalle lettere a) fino a e) qui sopra.

g) ad alimenti destinati ad uso privato e che si trovano in congelatori, in seguito ad una scongelazione risultante da una causa imprevista.

h) dall'esposizione degli oggetti assicurati a un fuoco utilitario o al calore.

2. Non sono assicurati:

a) i danni a macchine, apparecchi, fili e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa;

b) i danni causati da uragani e dall'acqua, a natanti trovantisi sull'acqua.

c) i danni causati da un cedimento del terreno, dal cattivo stato del terreno di costruzione, da una costruzione difettosa, dalla manutenzione inadeguata degli stabili, dall'omissione di misure protettive, da movimenti del terreno dovuti a lavori, dallo scivolamento della neve dai tetti, da acque sotterranee, da piene e straripamenti di corsi d'acqua o falde acquifere che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti; senza tenere conto della loro causa, i danni cagionati dall'acqua di laghi artificiali o altri impianti idraulici, nonché i danni dovuti ai riflussi delle acque di canalizzazione.

3. Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare:

I terremoti che si verificano in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione. Per terremoti si intendono scosse che innescano la rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre, la cui causa naturale risiede in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio, il Servizio Sismico Svizzero (SED) stabilisce se si tratta di un terremoto. I terremoti che si verificano entro le 72 ore che seguono la prima scossa che ha causato danni, costituiscono un unico sinistro. Sono coperti tutti i sinistri il cui inizio cade nel periodo d'assicurazione.

Furto

1. Sono assicurati i danni alla mobilia domestica provati da tracce, testimoni o in altro modo probante sulla base delle circostanze, causati da:

a) furto con scasso, cioè furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova.

È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Il furto con fuga, ossia furto perpetrato da persone che escono mediante effrazione da un edificio o da uno dei suoi locali, è assimilabile al furto con scasso.

Non è considerato furto con scasso il furto di oggetti all'interno di veicoli a motore, di rimorchi, di rimorchi abitabili (roulotte), di abitazioni mobili, di natanti o aerei, indipendentemente dal luogo di stationamento.

b) rapina, cioè furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro il contraente, contro le persone che coabitano con lui, o che lavorano nella sua economia domestica, come pure furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. Non sono, in particolare, considerati rapine i furti con borseggio e raggiro.

c) nell'ambito della somma di assicurazione della mobilia domestica, saranno indennizzati anche i danni dovuti ad atti di vandalismo, commessi all'interno dello stabile, in occasione di furti con scasso o di rapina a casa.

d) Se ciò è indicato nella polizza: **furto semplice**, ossia furto che non sia né uno scasso né una **rapina**. **La perdita o lo smarrimento di oggetti non è considerato** furto semplice.

e) In caso di furto a casa sono pure risarciti, nell'ambito della somma di assicurazione della mobilia domestica, i danneggiamenti causati allo stabile.

2. Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare:

a) i pregiudizi economici derivanti da un'utilizzazione abusiva di carte di credito e di debito, da parte di persone che non coabitano con il contraente.

La copertura non è accordata se la carta, che di regola deve essere firmata, non reca la firma del titolare o se il codice personale d'identificazione è stato riprodotto su o in prossimità della carta.

La copertura è limitata alla parte del danno di cui il proprietario della carta deve rispondere verso l'emittente, in virtù delle condizioni contrattuali che reggono l'utilizzazione della carta.

b) i danni patrimoniali consecutivi ad un uso improprio di telefoni fissi o mobili ad opera di persone che non coabitano con il contraente. La copertura non viene accordata quando per il collegamento del telefono mobile non sia stata immediatamente effettuata una richiesta di blocco al gestore di telefonia, subito dopo essersi accertati della sparizione del telefono mobile.

3. Non sono assicurati:

i danni causati in seguito ad incendio, fumo, fulmine, esplosioni, terremoti o eventi naturali.

Danni delle acque

1. Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati:

a) da acqua proveniente dalle condutture che servono soltanto agli stabili nei quali si trovano le cose assicurate; inoltre da acqua proveniente dai dispositivi e apparecchi che vi sono collegati o da acquari;

b) dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio quando l'acqua s'infiltra nello stabile dai tubi esterni di scarico, dalle grondaie o attraverso il tetto stesso, ma non da abbaini aperti o da aperture praticate al tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o d'altro genere;

c) dal rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione, riservato quanto indicato alla cifra 2, lettera a) qui sotto, e dall'acqua del sottosuolo all'interno dello stabile;

d) dalla fuoriuscita d'acqua e d'altre materie liquide da impianti di riscaldamento e da cisterne, dagli impianti frigoriferi come pure da scambiatori termici e/o da pompe di calore a circuito chiuso destinate a raccogliere il calore naturale proveniente dal sole, dal terreno, dall'acqua del sottosuolo, dall'aria ambientale e da altre sorgenti simili, che servono soltanto allo stabile assicurato. I danni che sopravvengono durante il riempimento e la revisione non sono assicurati;

e) da acqua proveniente da letti d'acqua e da fontanelle ornamentali;

f) In caso di **danni delle acque**, sono pure risarcite le spese per la riparazione e il disgelo, all'interno dello stabile, d'installazioni idrauliche danneggiate dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati, se si tratta d'installazioni fatte dal contraente nella sua qualità d'inquilino.

2. Non sono assicurati:

a) i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;

b) i danni causati in seguito ad incendio, fumo, fulmine, esplosioni, terremoti o eventi naturali;

c) I danni causati da difetti di costruzione.

Rottura dei vetri

1. Sono assicurati i danni cagionati dalla rottura di:

a) vetrate dei mobili;

b) vetrate di stabili che fanno parte dei locali usati esclusivamente dal contraente e dalle persone conviventi con lui, così come plexiglas e altri materiali simili utilizzati al posto del vetro;

c) piastre da cucina in vetroceramica, piastre da cucina in vetro ad induzione, ripiani di tavoli in pietra, piani da lavoro di cucina in pietra;

d) installazioni sanitarie (lavabi, acquai, vasche di WC compreso lo sciacquone, bidè) in vetro, materie sintetiche, ceramica, porcellana o pietra, comprese le spese di montaggio;

e) cupole e vetri di collettori solari.

2. Non sono assicurati:

a) i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame di vetro, vetri concavi e lampade d'ogni genere, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e tubi al neon, schermi e rivestimento di suolo di qualsiasi tipo.

b) i danni causati in seguito ad incendio, fumo, fulmine, esplosioni, terremoti o eventi naturali.

Assicurazione casco economia domestica

Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare:

1. Sono assicurate le seguenti cose per uso privato:

a) apparecchi elettrodomestici, utensili per uso domestico, tosaerba non immatricolati, attrezzi sportivi, i paracadute, alianti da pendio, parapendii e deltaplani, armi sportive e da caccia, compresi gli accessori;

b) strumenti musicali, apparecchi hi-fi, sistemi home cinema, beamer, schermi piatti, computer (desktop), computer portatili, telefoni cellulari, tavolette tattili;

c) gioielli, orologi e pendole, pellicce, quadri, sculture negli stabili (escluse le sculture in porcellana, ceramica o vetro), occhiali da vista, apparecchi acustici, sedie a rotelle con o senza motore (comprese le batterie).

2. Non sono assicurati:

a) le docking station, e le spese di ricostituzione di dati;

b) gli apparecchi fotografici, le videocamere, gli apparecchi retroproiettori, le stampanti, le fotocopiatrici, i fax e gli scanner, compresi gli accessori;

c) i cicli con o senza motore.

3. Quali sono i rischi e i danni assicurati?

Sono assicurati i danni causati:

a) da deterioramenti dovuti a un fattore esterno e verificatisi in modo repentino e imprevisto;

b) dall'effetto della corrente, danni imprevisti ad apparecchi assicurati se questi ultimi si trovano sotto tensione e se la causa del danno deriva dall'effetto della corrente elettrica stessa, da una sovratensione o da un riscaldamento dovuto a un sovraccarico.

Non sono assicurati i danni:

a) alle batterie non ricaricabili e agli elementi che devono essere sostituiti regolarmente;

b) dovuti al logorio del materiale e all'usura, come pure la rottura di movimenti di orologi o i danni alla vernice;

c) per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale o che si verificano quando le cose assicurate vengono pulite, riparate o trasportate da terzi;

d) alle cose che si trovano permanentemente all'aperto;

e) causati da incendio, danni della natura, furto, acqua, perdita, smarrimento o da altro tipo di scomparsa.

4. Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto deve assumersi il 10 % dell'indennità, ma al minimo CHF 50.– in caso di sinistro.

A4 Quali sono le prestazioni assicurate?

1. Sono assicurate:

a) **la mobilia domestica** al valore a nuovo (valore di risarcimento), sempre che non sia stata convenuta l'assicurazione al valore attuale, nei limiti della somma d'assicurazione indicata nella polizza. Le conseguenze della sottoassicurazione restano riservate (vedi anche l'art B3.1).

Le cose non più utilizzate e i ciclomotori sono assicurati soltanto al valore attuale;

b) le spese: fino al 20 % della somma d'assicurazione convenuta, al minimo CHF 10 000.–. In caso di furto semplice l'indennità è limitata a CHF 1 000.– per evento assicurato.

2. Limitazione delle prestazioni in caso di sinistro a casa

a) Per i gioielli

In caso di furto semplice, l'indennità è limitata al 15 % della somma d'assicurazione convenuta per la mobilia domestica, ma al massimo CHF 35 000.–.

In caso di **furto con scasso**, la limitazione prevista al capoverso precedente si applica anche quando i gioielli non sono racchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg di peso o in una cassaforte murata.

Sono pure considerati come gioielli gli orologi con un valore singolo superiore a CHF 5 000.–

b) Per i valori pecuniari

Sono considerati valori pecuniari: il denaro contante, le cartevalori, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), le monete e le medaglie, le pietre preziose, le perle sciolte, le carte di credito, i titoli di trasporto e gli abbonamenti.

L'indennità è limitata a CHF 5 000.–. In caso di furto semplice non è accordata alcuna copertura.

c) Per gli effetti d'ospiti e le cose affidate

I valori pecuniari degli ospiti e i valori pecuniari affidati sono esclusi dall'assicurazione.

d) **Per i danni d'abbruciacchiature**
L'indennità è limitata a CHF 5 000.–.

e) **Per gli oggetti ad uso professionale**
L'indennità è limitata a CHF 5 000.–.

f) **Per i danni agli oggetti esposti a un fuoco utilitario o al calore**
L'indennità è limitata a CHF 5 000.–.

3. Limitazione delle prestazioni in caso di sinistro fuori di casa

a) per la mobilia domestica

In caso d'**incendio, terremoto, furto con scasso, rapina e danni delle acque** (al massimo 24 mesi), l'indennità è limitata al 15 % della somma d'assicurazione convenuta per l'inventario della mobilia domestica, tuttavia al massimo CHF 35 000.–. In caso di furto semplice, l'indennità è limitata alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza. Per i danni dovuti a un terremoto, la copertura vale solo per l'inventario della mobilia domestica che al momento del sinistro si trova al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein o delle enclavi di Büsingen o Campione.

b) **Per i valori pecuniari**
In caso d'**incendio, di terremoto, di furto con scasso, di rapina e di danni delle acque**, l'indennità è limitata a CHF 5 000.–. In caso di furto semplice non è accordata alcuna copertura. Fuori di casa, i valori pecuniari degli ospiti non sono assicurati.

Per i danni dovuti a un terremoto, la copertura vale solo per i valori pecuniari che al momento del sinistro si trovano al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein o delle enclavi di Büsingen o Campione.

c) Per gli effetti degli ospiti, i valori pecuniari degli ospiti e le cose affidate

I valori pecuniari degli ospiti nonché gli effetti degli ospiti e le cose affidate non sono assicurati al di fuori del domicilio.

d) **Per i danni d'abbruciacchiature**
L'indennità è limitata a CHF 5 000.–.

e) **Per gli oggetti ad uso professionale**
Non è accordata alcuna copertura.

4. Adattamento automatico della somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione della mobilia domestica sarà adeguata annualmente, alla scadenza del premio, all'indice per la mobilia domestica. Quest'ultimo è calcolato di volta in volta il 30 settembre.

La somma d'assicurazione sarà modificata nella misura corrispondente alla percentuale di cui l'indice per la mobilia domestica è superiore o inferiore a quello dell'anno precedente, tuttavia essa sarà almeno pari alla somma d'assicurazione definita dal contraente alla stipula del contratto.

Gli importi enumerati agli artt. A4.1, A4.2 e A4.3 ed eventuali assicurazioni complementari rimangono invariati.

B. Sinistro

B1 Che fare?

1. L'avente diritto deve:

- a) informare immediatamente la Compagnia;
 - b) dare in forma scritta alla Compagnia le indicazioni necessarie a giustificare il proprio diritto all'indennità, permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo e presentare, su richiesta, un inventario delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completata con l'indicazione dei valori;
 - c) fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle eventuali istruzioni della Compagnia.
- 2. In caso di furto egli deve inoltre**
- a) avvisare immediatamente la polizia, proporre un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
 - b) avvisare immediatamente la Compagnia, se sono recuperate cose rubate oppure se riceve notizie al loro riguardo.

B2 Come sono valutati il danno e l'indennità?

1. Come si valuta il danno?

Tanto l'avente diritto quanto la Compagnia possono esigere che il danno sia valutato senza indugio.

L'avente diritto deve provare il danno e la sua entità. La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

La valutazione del danno sarà fatta dalle parti stesse o mediante un perito comune oppure mediante procedura peritale.

Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale. Tale procedura si svolge come segue: ognuna delle parti nomina un perito; i due periti accertano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro. Nell'assicurazione al valore a nuovo (= valore di risarcimento), gli esperti determinano il valore a nuovo delle cose danneggiate e il valore dei resti; nell'assicurazione al valore attuale, gli esperti determinano il valore attuale delle cose danneggiate e dei resti. Se gli accertamenti dei periti divergono, questi ultimi eleggono un arbitro che deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti dei periti o, se del caso, dell'arbitro, sono impegnativi per le parti, salvo che non divergano in modo manifesto dalla realtà. Ad ogni parte incombe di provare che gli accertamenti divergono in modo manifesto dalla realtà.

Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue, ciascuna per metà, le spese dell'arbitro.

2. Come si calcola l'indennità?

2.1 Per la mobilia domestica

a) In caso di danno totale

Se la mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo (= valore di risarcimento), l'indennità corrisponde all'importo necessario all'acquisto d'oggetti nuovi al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti. Un valore d'affezione non è preso in considerazione.

Se la mobilia domestica è assicurata al valore attuale, l'indennità corrisponde all'importo necessario all'acquisto d'oggetti nuovi al momento del sinistro, deduzione fatta del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. Un valore d'affezione non è preso in considerazione.

b) In caso di danno parziale

L'indennità è limitata alle spese di riparazione, al massimo tuttavia all'importo pagato in caso di danno totale.

2.2 Per le spese

Per le spese ai sensi dell'art. A1.1, lett. b, l'indennità sarà calcolata come segue:

a) Spese supplementari relative al costo della vita

Sono determinanti le spese che risultano dall'inutilizzazione dei locali danneggiati, quindi le spese per l'affitto di un'abitazione sostitutiva ed il relativo vitto, nonché la perdita di proventi per sublocazione. Le spese risparmiate sono dedotte. Le spese di trasloco e le spese per l'immagazzinamento temporaneo della mobilia domestica nonché le eventuali spese di smontaggio e di rimontaggio non sono assicurate qualora non servano a ridurre le spese domestiche assicurate.

b) Spese di sgombero

Sono determinanti le spese effettivamente pagate per lo sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto sino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e per la distruzione.

c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente pagate per l'esecuzione delle misure prese.

d) Spese di sostituzione di serrature

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la sostituzione delle serrature e delle chiavi ai luoghi d'assicurazione designati nella polizza e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dall'avente diritto.

e) Per le spese di sostituzione

Sono coperte le spese per la sostituzione di documenti quali patenti, passaporti, carte d'identità, o di copie degli stessi, e di carte di credito, incluse le relative spese di blocco.

2.3 Particolarità

Le **spese per la limitazione del danno** sono pure risarcite; se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Compagnia. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e d'altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non sono indennizzate.

Ove le condizioni generali d'assicurazione contengano limitazioni di prestazioni, il diritto all'indennità per ogni evento indennizzabile esiste soltanto una volta, anche se una tale garanzia è prevista in diverse polizze.

In caso di **furto**, l'avente diritto deve restituire, deduzione fatta di un certo importo per un eventuale minore valore, l'indennità che gli è stata versata per le cose recuperate, o metterle a disposizione della Compagnia.

B3 Quando è ridotta l'indennità?

1. In caso di sottoassicurazione

a) Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (valore a nuovo) dell'insieme della mobilia domestica, il danno è risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento (sottoassicurazione), il che ha come conseguenza che l'indennità è ridotta nella medesima proporzione in caso di danno parziale. Questa prescrizione non si applica ai valori pecuniari, agli effetti degli ospiti, ai danni ad alimenti surgelati, alle spese come pure al furto semplice fuori di casa.

Per i danni verificatisi fuori di casa, sono presi in considerazione, per il calcolo del valore di risarcimento, sia le cose che si trovano fuori di casa, sia quelle che si trovano nei luoghi di rischio.

b) Tuttavia la Compagnia rinuncia a far valere una sottoassicurazione, purché quest'ultima non superi il grado di 10 %, ma al massimo CHF 20 000.–, sempreché la mobilia domestica sia assicurata con adattamento automatico di somma.

In applicazione delle disposizioni legali, tale rinuncia non vale per l'assicurazione dei danni causati da eventi naturali.

2. In caso di danni della natura

a) Se le indennità che tutte le Compagnie d'assicurazione autorizzate ad operare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein devono versare ad un solo contraente, in seguito ad un evento assicurato, superano 25 milioni di franchi, esse sono ridotte a quest'importo. Resta riservata una riduzione più importante secondo il capoverso qui sotto.

b) Se le indennità che tutte le Compagnie d'assicurazione autorizzate ad operare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein devono versare in seguito ad un evento assicurato, superano 1 miliardo di franchi, le indennità spettanti ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare insieme detto importo.

Le indennità versate per i danni ai beni mobili e agli stabili non sono addizionate.

I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un solo e unico evento se sono attribuibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

3. In caso di terremoto

Se le indennità che la Compagnia deve versare per un evento assicurato superano CHF 100 milioni, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto sono ridotte in modo che il totale non superi tale importo.

B4 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto deve sopportare i primi CHF 500.– dell'indennità in caso di sinistro cagionato da eventi naturali.

L'avente diritto deve sopportare i primi CHF 200.– dell'indennità in caso di sinistro cagionato da:

a) danni da bruciacchiature;

b) esposizione a un fuoco utilitario o al calore;

c) furto (ossia furto con scasso, rapina e furto semplice), purché una franchigia superiore non sia stata pattuita.

In caso di sinistro causato da terremoto, l'avente diritto sopporta una franchigia pari al 10 % della somma d'assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione esterna, in caso di terremoto, l'avente diritto sostiene una franchigia del 10 % dell'indennità massima assicurata.

B5 Quando è esigibile l'indennità?

L'indennità è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto i documenti indispensabili per determinare l'importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si potrà esigere, quale acconto, l'importo minimo dovuto in base agli accertamenti.

L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa del contraente o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

In particolare, l'indennità non è esigibile fintantoché:

– esistono dubbi sul diritto di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;

– in seguito al sinistro, il contraente o l'avente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale e la procedura non è terminata.

C. Home Assistance

La Compagnia fornisce **prestazioni di assistenza** ai luoghi di rischio riportati nella polizza. Con queste prestazioni sosteniamo tutte le persone assicurate tramite l'assicurazione mobilia domestica.

Le seguenti prestazioni sono assicurate solo se l'evento pregiudizievole si verifica in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

C1 Quali sono le prestazioni assicurate?

1. Assistenza ai luoghi di rischio riportati nella polizza

a) Messa in rapporto. Su domanda dell'assicurato, la Compagnia s'incarica di metterlo in contatto con artigiani e specialisti in assicurazione, e con consulenti per il finanziamento di lavori e ipoteche.

b) Trasmissione di messaggi in caso d'urgenza. Su domanda dell'assicurato, la Compagnia s'incarica di comunicare messaggi ai membri della sua famiglia o al suo datore di lavoro, nel limite delle indicazioni ricevute e delle possibilità di trasmissione.

La Compagnia s'incarica anche di comunicare all'assicurato messaggi provenienti dai membri della sua famiglia o dal suo datore di lavoro, nel limite delle indicazioni ricevute e delle possibilità di trasmissione.

La Compagnia non assume alcuna responsabilità per un eventuale danno risultante dalla trasmissione o dalla mancata trasmissione di messaggi.

c) Soccorso serrature. In caso di smarrimento o furto delle chiavi del domicilio dell'assicurato, o se la serratura è stata danneggiata in seguito a scasso o se il sistema di serratura o altri sistemi di sicurezza sono difettosi, la Compagnia organizza a proprio carico l'intervento di un artigiano.

Questa prestazione ammonta al massimo a CHF 1 000.– per evento. Il materiale dell'artigiano resta a carico dell'assicurato.

d) Soccorso elettricità. In caso di guasto, corto circuito o avaria del sistema elettrico dell'abitazione del contraente, la Compagnia organizza l'intervento di un elettricista e si assume le spese dell'intervento d'emergenza resosi necessario. È escluso il materiale elettrodomestico e hi-fi.

Questa prestazione è limitata a CHF 1 000.– per sinistro. Il materiale rimane a carico dell'assicurato.

e) Soccorso impianti sanitari, riscaldamento e condotte. In caso di guasto o avaria a impianti sanitari, di ventilazione, climatizzazione o riscaldamento o in caso di otturazione di condotte d'acqua del luogo assicurato, la Compagnia organizza l'intervento di uno specialista e si assume le spese legate all'intervento d'emergenza resosi necessario.

Questa prestazione è limitata a CHF 1 000.– per sinistro. Il materiale rimane a carico dell'assicurato.

f) Servizio di blocco. In caso di furto o smarrimento di carta bancaria, postale o di credito, di assegni di viaggio o di telefono cellulare, la Compagnia mette in contatto l'assicurato con la società emittente della carta o l'operatore telefonico. Non sono coperti i danni derivanti dallo smarrimento.

2. Assistenza a seguito di danni ad un domicilio riportato nella polizza

In occasione di danni causati al domicilio dell'assicurato in seguito a incendio, esplosione, danni d'acqua, furto, vandalismo, eventi climatici o catastrofi naturali, la Compagnia garantisce le seguenti prestazioni:

a) Misure d'urgenza – Appello di specialisti in qualsiasi momento.

In occasione di danni causati da un evento assicurato al domicilio dell'assicurato, allorché questi è assente, la Compagnia s'incarica delle prime misure, in particolare di adempiere le formalità che s'impongono e di ricorrere ad artigiani in grado di assicurare la recinzione dei locali.

Questa prestazione è garantita sino alla concorrenza di CHF 1 000.– per ogni evento assicurato.

b) Ritorno al domicilio. Se il sinistro si verifica in assenza dell'assicurato, oppure la presenza di questi è indispensabile sul luogo del danno, la Compagnia s'incarica e assume le spese del viaggio di ritorno in treno di prima classe o in aereo di classe economica e, quando soltanto questo mezzo può essere utilizzato, in taxi sino alla stazione più vicina.

Questa prestazione è garantita soltanto se l'assicurato si trova ad almeno 100 km, per la via più diretta, dal domicilio sinistrato. La Compagnia assume soltanto le spese di viaggio supplementari. L'assicurato è tenuto a restituire alla società assicuratrice i biglietti di trasporto originari (biglietti) che non ha potuto impiegare per il viaggio di ritorno sul luogo sinistrato; questa si riserva il diritto di impiegare i biglietti diversamente; lo stesso vale per i biglietti messi a disposizione dalla società per il viaggio di ritorno e non utilizzati.

Se, a causa di questo ritorno precipitato, l'assicurato ha dovuto lasciare il veicolo sul posto, la Compagnia s'incarica e assume le spese del viaggio sul luogo del soggiorno, in aereo di classe economica o in treno di prima classe, per recuperare il veicolo, purché si trovi ad almeno 100 km, per la via più diretta, dal luogo del sinistro.

c) Sorveglianza. Se, a seguito di un evento dannoso assicurato, il domicilio deve essere sorvegliato per preservare dal furto gli oggetti che si trovano sul posto, la Compagnia s'incarica e assume le spese della messa a disposizione di un servizio di vigilanza durante 48 ore dal verificarsi del sinistro.

d) Alloggio. Se, a causa di un evento assicurato, il domicilio dell'assicurato non è più abitabile, la Compagnia s'incarica e assume le spese dell'alloggio in un albergo.

Questa prestazione è garantita sino alla concorrenza di CHF 200.– per notte e per abitante del domicilio sinistrato, durante cinque notti al massimo. Le spese di ristoro sono escluse.

e) Trasferimento e conservazione della mobilia. Se la rimessa in ordine del domicilio sinistrato esige il trasferimento della mobilia, la Compagnia s'incarica e assume le spese del noleggio di un veicolo utilitario (permesso B), che permetterà all'assicurato di effettuare il trasloco degli oggetti che si trovano ancora al domicilio sinistrato.

Questa prestazione è garantita entro i limiti delle disponibilità locali, ferme restando le condizioni imposte dalla società di noleggio.

Essa è limitata a CHF 1 000.– al massimo, per evento.

In caso di bisogno, la Compagnia predispone un magazzino. Le spese di custodia vanno comunque a carico dell'assicurato.

L'insieme delle prestazioni riguardanti il trasferimento della mobilia è limitato a CHF 1 000.– al massimo, per evento.

f) Trasferimento in un alloggio

provvisorio. La Compagnia garantisce lo spostamento dell'assicurato e dei suoi parenti che coabitano con lui, sino all'alloggiamento provvisorio, che si trovi tuttavia in un raggio di 50 km al massimo, per la via più diretta, dal domicilio sinistrato. Essa assume le spese dei mezzi di trasporto pubblici e del taxi sino alla stazione più vicina e dalla stazione sino all'alloggiamento provvisorio, quando soltanto questo mezzo può essere utilizzato.

Se il domicilio sinistrato resta inabitabile durante i trenta giorni consecutivi al sinistro, la Compagnia s'incarica e assume le spese del trasporto della mobilia verso il nuovo luogo di domicilio in Svizzera, purché questo si trovi in un raggio di 50 km al massimo, per la via più diretta, dal luogo del sinistro.

L'insieme delle prestazioni riguardanti l'alloggiamento provvisorio è limitato a CHF 3 000.– al massimo, per evento.

g) Persone a carico. Quando, a causa di un evento assicurato, il domicilio non è più abitabile, la Compagnia s'incarica e assume le spese dello spostamento di una persona domiciliata in Svizzera, per accompagnare i figli minorenni di età inferiore ai 16 anni, che sono restati al domicilio, presso un parente domiciliato in Svizzera. La stessa prestazione è garantita in favore degli ascendenti dipendenti dall'assicurato che vivono al domicilio dell'assicurato.

L'assicurato può designare la persona accompagnatrice; se non lo fa, è la Compagnia che mette una persona a disposizione.

Sono assicurate le spese di viaggio della persona accompagnatrice di andata e ritorno sino alla stazione più vicina, come pure i viaggi con i trasporti pubblici.

h) Cani e gatti. Se, a causa di un evento assicurato, il domicilio dell'assicurato non è più abitabile, la Compagnia s'incarica e assume le spese della guardia, all'esterno, di cani e gatti di compagnia, se nessun parente può occuparsene e purché questi animali abbiano già subito le vaccinazioni obbligatorie.

Questa prestazione è limitata a CHF 1 000.– al massimo, per evento assicurato.

i) Acquisti di prima necessità. Se, a causa di un evento assicurato, gli oggetti da toeletta e gli abiti dell'assicurato e delle persone che convivono con lui sono distrutti, la Compagnia assume le spese di acquisto di oggetti di prima necessità sino alla concorrenza di CHF 1 000.– per persona assicurata, contro presentazione delle fatture e purché tali acquisti siano effettuati entro due giorni feriali consecutivi al sinistro.

j) Anticipo di fondi. Se, a causa di un evento assicurato, l'assicurato non dispone più di mezzi di pagamento, la Compagnia concede un anticipo di fondi di CHF 2 000.– al massimo. Il rimborso è esigibile entro tre mesi dalla data della concessione dell'anticipo.

k) Helpline per sostegno psicosociale. Se, in seguito a un evento assicurato (ad es. scasso, incendio, furto, vandalismo), un assicurato necessita di assistenza o di una consulenza in relazione al suo stato di salute fisico o psicologico, il nostro personale medico fornisce all'assicurato suggerimenti, assistenza e sostegno, sia direttamente, oppure indirizzandolo verso un medico specialista.

L'assistenza psicosociale e medica è fornita dal nostro servizio Health & Care Management chiamando il numero 043 843 11 42.

La prestazione è limitata a 5 chiamate per anno e assicurato.

Le spese mediche non sono coperte dalla presente assicurazione.

C2 Quali sono le restrizioni e le esclusioni di copertura?

1. La Compagnia non fornisce prestazioni

in caso di eventi già verificatisi al momento della conclusione del contratto di assicurazione;

– in caso di eventi in rapporto con una guerra, una ribellione, una rivoluzione, disordini interni o una rivolta, se l'assicurato vi ha partecipato attivamente;

– in caso di eventi in rapporto con uno stato d'ubriachezza o con l'abuso di droga o di farmaci;

– in caso di eventi in rapporto con la perpetrazione intenzionale o il tentativo di perpetrazione di un crimine o un delitto;

– per provvedimenti non disposti dalla Generali o dal suo centro di assistenza telefonico;

– per i costi di prestazioni regolamentari o contrattuali di servizi di sicurezza pubblica e vigili del fuoco, della polizia e altri organismi tenuti legalmente a prestare assistenza.

2. Inoltre, la Compagnia non può essere considerata responsabile né dell'esecuzione difettosa di prestazioni, risultante da casi di forza maggiore o da eventi quali guerre civili o straniere, instabilità politica, movimenti popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizione alla libera circolazione di persone o di beni, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, disintegrazione del nucleo dell'atomo, né di ritardi o esecuzioni incomplete delle prestazioni risultanti dalle stesse cause.

D. Assicurazione di protezione giuridica in ambito contrattuale

D1 Incaricato delle prestazioni

La protezione giuridica è fornita da Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede ad Adliswil, di seguito Fortuna.

D2 Persone assicurate

Oltre allo stipulante, sono assicurati anche il relativo convivente e i rispettivi figli sino al compimento del 25° anno di età a condizione che tali persone vivano nella stessa economia domestica.

D3 Validità

La copertura assicurativa si applica a tutti i casi giuridici che si verificano durante la validità del contratto di assicurazione PRISMA Flex e sono comunicati a Fortuna entro tale arco di tempo. Il momento determinante è la data della presunta o effettiva violazione dell'obbligo contrattuale. L'assicurazione copre gli eventi assicurati sempreché il foro competente sia in Svizzera e si applichi il diritto svizzero. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera.

D4 Prestazioni

1. In un caso giuridico coperto conformemente alle seguenti disposizioni, Fortuna si assume le prestazioni qui di seguito elencate fino a un importo complessivo di CHF 250 000.-:

- spese dell'avvocato;
- spese per perizie disposte da Fortuna o dal tribunale;
- spese processuali e procedurali addebitate alla persona assicurata;
- ripetibili addebitate alla persona assicurata da pagare alla controparte;
- spese di incasso del risarcimento che la persona assicurata si è vista riconoscere in via giudiziaria o per transazione nel quadro di un caso giuridico coperto e trattato da Fortuna;
- spese amministrative interne per il disbrigo diretto dei sinistri da parte di Fortuna.

2. Nelle questioni giuridiche **non coperte** di diritto privato, Fortuna fornisce alle persone assicurate **consulenze telefoniche** attraverso il proprio servizio giuridico interno in tutti gli ambiti non commerciali in cui si applica il diritto svizzero. Le relative prestazioni avvengono senza obbligo giuridico e sono limitate a una consulenza telefonica per questione giuridica.

3. Fortuna non si fa carico di:

- a) prestazioni non espressamente citate ai cpv. 1 e 2 della presente disposizione;
- b) multe e/o pene convenzionali comminate alla persona assicurata;
- c) risarcimenti di qualsiasi genere;
- d) costi che sarebbero a carico di terzi qualora non sussistesse la presente assicurazione di protezione giuridica;
- e) costi cagionati da una transazione sproporzionati rispetto ai rapporti di dare ed avere tra le parti o la cui assunzione da parte della persona assicurata non sarebbe stata necessaria in base alla situazione legale;
- f) controversie concernenti pretese che, dopo l'insorgere del sinistro, sono state cedute alla persona assicurata, che una persona assicurata ha ceduto o che, a norma di legge, sono passate alla persona assicurata o possono essere fatte valere da questa.

4. Anziché assumersi i costi ai sensi del precedente cpv. 1, Fortuna ha il diritto di rifondere alla persona assicurata l'interesse economico, costituito dal valore litigioso materiale tenuto adeguatamente conto del rischio inerente al processo e alle operazioni d'incasso, nel senso di una liquidazione economica del caso, liberandosi così del proprio obbligo di fornire la prestazione.

D5 Ambiti giuridici assicurati

Nelle controversie derivanti dai seguenti rapporti contrattuali soggetti al diritto privato svizzero (elenco esaustivo), Fortuna si assume la tutela degli interessi giuridici delle persone assicurate nel quadro delle presenti disposizioni:

- acquisto/vendita, permuta, donazione, ciascuna/o fino a un valore litigioso pari a CHF 50 000.-
- locazione di beni mobili (esclusi i veicoli) fino a un valore litigioso pari a CHF 50 000.-
- mandato semplice
- contratto d'appalto fino a un valore litigioso pari a CHF 50 000.-

- contratto di abbonamento
- comodato d'uso
- viaggio «tutto compreso»
- pernottamento
- pulizia
- formazione e perfezionamento professionale a condizione che il contratto non sia stato stipulato per la scuola dell'obbligo
- contratto di telecomunicazione

D6 Restrizioni della copertura assicurativa

Non è coperta la tutela degli interessi legali delle persone assicurate

- a) in tutte le questioni non esplicitamente riportate all'art. D5;
- b) nei casi derivanti da o concernenti i diritti fiscale e tributario, ecclesiastico, degli stranieri, dell'edilizia pubblica e dell'urbanistica, le procedure di esproprio, il diritto societario, dei beni immateriali, brevettuale, matrimoniale e di famiglia, successorio ecc.;
- c) nei confronti di Generali o di Fortuna e dei soggetti incaricati di tutelare gli interessi della persona assicurata;
- d) in relazione o in vista di una qualche attività professionale o lucrativa indipendente come occupazione principale o secondaria;
- e) in relazione al diritto di assistenza sociale o previdenza ecc., ad es. le prestazioni di assistenza sociale, previdenza e/o supporto e prestazioni complementari ad AVS/AI;
- f) in caso di partecipazione a risse e zuffe, nonché di delitti concernenti l'onore e controversie in relazione a violazioni della sfera privata;

- g) in relazione a nuove costruzioni o ristrutturazioni o altri contratti d'appalto relativi a un immobile (incl. proprietà per piani), quando è richiesto un permesso delle autorità per singoli lavori o per l'intero intervento, nonché nei casi legati o derivanti da contratti che hanno per contenuto negozi giuridici concernenti immobili e/o proprietà immobiliari (incl. proprietà per piani) e nel caso di pegno immobiliare;
- h) nei casi di o legati all'acquisto e all'alienazione (acquisto, permuta, donazioni, cessioni ecc.) di partecipazioni a imprese e crediti, nonché nei casi di o legati ad attività bancarie, di borsa, a termine, finanziarie, speculative e d'investimento o nelle questioni relative a partecipazioni a imprese;
- i) nei casi derivanti da rapporti di mandato di Consigli di amministrazione o funzioni analoghe in una società semplice o in una società commerciale o cooperativa, da rapporti di mandato di Consigli di fondazione o come membri del Comitato direttivo di un'associazione, da contratti di lavoro di sportivi e allenatori professionisti, nonché nei confronti di avvocati, consulenti giuridici et finanziari, consulenti fiscali, notai, fiduciari, amministratori fiduciari e contabili;
- j) in qualità di proprietari, detentori, utenti, comodatari o locatari di veicoli a motore, aeromobili e imbarcazioni motorizzate e nei casi derivanti da negozi giuridici relativi a mezzi di trasporto motorizzati;
- k) nei casi che rientrano nel diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (LEF) nonché per il semplice incasso di crediti;
- l) in caso di difesa contro le pretese di risarcimento danni da parte di terzi;
- m) in caso di controversie tra familiari (incl. parenti e parenti acquisiti) nonché per controversie di persone assicurate con la medesima polizza;
- n) in relazione a guerre o eventi bellici, violazioni della neutralità, sommosse, serrate, scioperi, disordini di ogni genere e assembramenti pubblici violenti nonché atti terroristici;
- o) per controversie legate a comportamenti punibili (crimini, delitti, violazioni commessi intenzionalmente o per negligenza) imputati alla persona assicurata, o al tentativo di perpetrarli;
- p) in caso di procedura davanti a istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali;
- q) in relazione a tutte le pretese (ad es. crediti, pretese di risarcimento danni e/o riparazione morale) e procedure (ad es. procedure di diritto civile, penale e/o amministrativo) collegate a una delle esclusioni menzionate sopra.

D7 Gestione di un sinistro

1. Non appena la persona assicurata giunge a conoscenza di un caso giuridico per il quale potrebbe attivarsi l'intervento di Fortuna, deve darne immediata comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Fortuna Protezione giuridica
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil
Tel. +41 58 472 72 00
Fax +41 58 472 472 01
e-mail: info.rvg@fortuna.ch

2. Dopo la notifica di un caso giuridico, Fortuna discute la procedura da seguire con la persona assicurata. Fortuna conduce quindi per conto della persona assicurata eventuali trattative per una composizione amichevole. Prima di ricorrere a un avvocato esterno, Fortuna si riserva in ogni caso di condurre trattative extragiudiziali tramite il proprio servizio di giuristi e avvocati. Fortuna è autorizzata a delegare all'uopo anche altri rappresentanti.

3. Qualora in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo al quale si applica il monopolio degli avvocati o per evitare collisioni di interesse si renda necessario rivolgersi a un avvocato esterno, la persona assicurata può proporre un professionista idoneo allo scopo che abbia la propria sede nel distretto dell'autorità competente e al quale Fortuna conferirà quindi mandato e garanzia di assunzione delle spese. Se Fortuna si rifiuta di incaricare tale patrocinatore e se non è possibile accordarsi sull'avvocato o patrocinatore a cui rivolgersi, Fortuna ne sceglierà uno fra tre patrocinatori idonei e indipendenti l'uno dall'altro proposti dalla persona assicurata.

4. Unicamente Fortuna ha il diritto di conferire un mandato a un patrocinatore. La persona assicurata s'impegna a conferire mandato a un patrocinatore esclusivamente previa dichiarazione scritta di consenso di Fortuna. Una volta conferito consenso scritto, Fortuna può fornire la garanzia di assunzione delle spese anche direttamente alla persona assicurata. Qualora la persona assicurata abbia conferito un mandato a un avvocato o ad altro patrocinatore, abbia già adito le vie legali, presentato reclamo o sia ricorso ad altro rimedio giuridico prima di aver ottenuto il relativo consenso da parte di Fortuna, quest'ultima può esimersi dall'assunzione di tali costi e rifiutare o ridurre altre sue prestazioni.

5. Fortuna può limitare la durata di una garanzia di assunzione delle spese, prevedere condizioni o requisiti nonché limitare tale garanzia a singole questioni giuridiche o fasi procedurali. Fortuna può inoltre revocare con effetto immediato una garanzia di assunzione delle spese conferita, a condizione che ciò non avvenga in un momento inopportuno.

6. La persona assicurata deve fornire a Fortuna e al patrocinatore incaricato tutte le informazioni necessarie, complete e veritiere, nonché comunicare tutte le circostanze, consegnare immediatamente tutti i mezzi di prova e rilasciare tutte le procure necessarie. Fortuna può richiedere alla persona assicurata di provvedervi entro un termine di 10 giorni. La persona assicurata esonera il patrocinatore incaricato dal segreto professionale nei confronti di Fortuna e lo autorizza a tenere al corrente Fortuna dello sviluppo del caso, a metterle a disposizione tutta la documentazione e a fornire in qualsiasi momento a Fortuna le informazioni che questa dovesse esigere.

7. Per concludere transazioni che comportano obblighi per Fortuna, la persona assicurata ovvero il suo patrocinatore necessitano imperativamente del consenso scritto di Fortuna. In assenza di tale consenso, Fortuna può rifiutare di assumersi gli obblighi concordati dall'assicurato.

8. Tutte le indennità processuali o le ripetibili assegnate alla persona assicurata in via giudiziale o extragiudiziale devono essere versate a Fortuna fino a concorrenza di tutte le prestazioni (interne ed esterne) da questa fornite.

9. Fortuna può esigere che inizialmente sia fatta valere in via processuale soltanto una parte adeguata delle pretese e che la rivendicazione delle pretese restanti sia accantonata fino al passaggio in giudicato della decisione sulle pretese che sono state fatte valere.

10. Qualora diverse persone assicurate con la medesima polizza abbiano pretese analoghe per il medesimo motivo giuridico nei confronti della stessa controparte, Fortuna può esigere che inizialmente sia fatta valere in via processuale soltanto la pretesa (o una parte della pretesa in conformità al precedente cpv. 9) di una persona assicurata e che la rivendicazione delle pretese delle altre persone assicurate sia accantonata fino al passaggio in giudicato della decisione sulla pretesa che è stata fatta valere.

D8 Violazione degli obblighi

Qualora la persona assicurata non ottemperi ai propri obblighi legali o concordati nel presente contratto, questo può comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

D9 Divergenze di opinione

- a)** Qualora falliscano le trattative per una composizione amichevole o la persona assicurata non approvi la proposta di una liquidazione economica del caso ai sensi del precedente art. D4.4, Fortuna decide in merito all'opportunità di intentare un processo.
- b)** Se Fortuna si rifiuta di intraprendere ulteriori passi perché ritiene non offrano prospettive, essa comunica per iscritto alla persona assicurata una proposta di soluzione motivata e la informa in merito ai suoi diritti conformemente alle disposizioni seguenti. In tal caso spetta alla persona assicurata rispettare i termini per la presentazione dei mezzi giuridici, di rinuncia e prescrizione.
- c)** Se la persona assicurata non approva la soluzione proposta, entro 90 giorni da quando ha notificato il rifiuto essa può sottoporre la questione a un avvocato svizzero o a un professore di diritto idoneo e specializzato nella materia, affinché la valuti come arbitro unico. Questo è nominato di comune accordo dalla persona assicurata e da Fortuna; egli decide in base a un semplice scambio di corrispondenza, esige da entrambe le parti un anticipo equivalente ai presumibili costi totali del procedimento e commina le spese procedurali alla parte soccombente. Non si assegnano ripetibili. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito alla scelta dell'arbitro unico, si applicano le relative disposizioni del Codice di diritto processuale svizzero. Qualora entro 90 giorni dalla notifica del proprio rifiuto la persona assicurata non esiga tale procedimento arbitrale, la si interpreterà come una rinuncia.

d) Se, in caso di rifiuto della prestazione da parte di Fortuna o dopo esito negativo del procedimento di cui all'art. D9 lett. c) della presente disposizione, la persona assicurata intenta a proprie spese e a proprio rischio un processo, ottenendo una sentenza più favorevole della soluzione motivata comunicatale per iscritto da Fortuna o dell'esito del procedimento ai sensi dell'art. D9 lett. c) della presente disposizione, Fortuna si assume i costi sostenuti necessari e comprovati fino all'importo massimo della somma di garanzia.

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Qual è l'oggetto dell'assicurazione?

1. L'assicurazione protegge il patrimonio degli assicurati dalle pretese di responsabilità civile legale avanzate da terzi, in seguito a danni causati nel corso della durata del contratto. Essa comprende:

- a) la tacitazione delle pretese fondate;
- b) la difesa contro le pretese infondate.

2. Oltre alla responsabilità civile legale, la Compagnia assume anche il risarcimento di altri danni ai sensi di A7 cifre 3 e 10.

A2 Quali sono i danni assicurati?

La Compagnia copre le pretese formulate contro le persone assicurate, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, in caso di – **danni alle persone**, ossia morte, ferite o altri danni alla salute di terzi;

– **danni alle cose**, ossia deterioramento, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi;

– **pregiudizi economici**, purché siano consecutivi a un danno, assicurato, alle persone o alle cose.

– **danni ad animali**, vale a dire morte, ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali appartenenti a terzi;

Salvo deroghe espressamente previste dalle presenti condizioni generali, sono considerati terzi le persone che non rientrano nella cerchia delle persone assicurate secondo A3.

Sono coperte anche le spese che incombono a un assicurato in seguito alle misure opportune prese per scongiurare un pericolo, quando un evento impreveduto rende imminente il verificarsi di un danno assicurato (spese di prevenzione dei danni).

Non sono però assicurate le spese per l'eliminazione di una situazione pericolosa (B1 cifra 1), come pure le spese per misure di prevenzione di danni, prese in seguito a cadute di neve o alla formazione di ghiaccio.

A3 Chi è assicurato?

A seconda della convenzione stipulata:

1. Assicurazione individuale

- a) il contraente;
- b) le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente;
- c) il personale domestico e gli aiuti casalinghi ausiliari, per i danni causati a terzi nell'adempimento delle loro mansioni, secondo A7 cifra 18 leurs activités selon A7 ch. 18;
- d) le altre persone, che un contratto di lavoro lega al contraente, nell'adempimento delle loro attività di amministrazione, sorveglianza e manutenzione degli stabili assicurati (A7 cifra 5.2);

Per gli assicurati indicati alle lettere c) e d) sono escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi fornite ai danneggiati;

- e) il proprietario del fondo, se il contraente è proprietario soltanto dell'edificio assicurato (A7 cifra 5.2), ma non del fondo (diritto di superficie).

2. Assicurazione di famiglia

Oltre alle persone summenzionate:

- a) il coniuge del contraente o altra persona, a condizione che vivano nella medesima economia domestica del contraente;
- b) i figli del contraente (compresi i figli elettivi) sino a 25 anni compiuti, che non convivono con lui, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Gli studenti e gli apprendisti non sono considerati persone che esercitano un'attività lucrativa, anche se percepiscono un reddito accessorio;
- c) le persone che sottostanno all'autorità parentale del contraente, del suo coniuge o di una persona che convive con il contraente, anche se esse non convivono con il contraente;
- d) le altre persone che convivono durevolmente con il contraente.

3. Altre persone sono assicurate soltanto se esse sono menzionate in una delle seguenti cifre.

4. Assicurazione Seniores

Quando il contraente compie il 62° anno nel corso della durata contrattuale, gli è concesso un ribasso dalla prossima scadenza principale del premio. Il contraente deve inviare alla Compagnia la relativa comunicazione.

A4 Cosa s'intende con copertura di previdenza?

1. Assicurazione individuale

- a) Se il contraente si sposa o accoglie durevolmente altre persone presso di sé, ne deve informare la Compagnia, affinché il contratto venga adattato alla nuova situazione.
- b) L'assicurazione individuale verrà allora trasformata in un'assicurazione di famiglia; il nuovo premio sarà dovuto dal giorno del matrimonio o dal momento in cui una o più persone vengono accolte. Prima di questa trasformazione, una copertura di previdenza è accordata durante un anno dal giorno del matrimonio o dal momento in cui una o più persone vengono accolte. Se il contraente omette di notificare alla Compagnia le modifiche entro un anno, la copertura di assicurazione è soppressa allo spirare di questo termine, per i danni causati dalle altre persone che coabitano durevolmente con lui.

2. Assicurazione di famiglia

- a) I figli maggiorenni che cessano di convivere con il contraente continuano ad essere assicurati nell'ambito del presente contratto durante sei mesi dal momento della separazione.
- b) Se il contraente resta solo, l'assicurazione di famiglia viene trasformata in assicurazione individuale, non appena la Compagnia riceve l'avviso; in conseguenza di ciò, il premio viene ridotto.

A5 Quali sono le prestazioni della Compagnia?

1. Le prestazioni (comprese le prestazioni accessorie, quali interessi del danno, spese di avvocato o giudiziarie e spese per la prevenzione di danni, ecc.) sono limitate, per ogni sinistro, al massimo alla somma di garanzia prevista nella polizza al momento in cui è stato cagionato il danno.

2. Se diversi danni sono imputabili alla stessa causa, essi sono considerati un solo e medesimo sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

A6 Dove e quando è valevole l'assicurazione?

L'assicurazione è valevole in tutto il mondo, per i danni causati nel corso della durata contrattuale. Tuttavia, essa scade alla fine dell'anno di assicurazione in cui il contraente trasferisce il domicilio all'estero (eccezione fatta del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione). In caso di danni, conformemente a quanto riportato all'articolo A7, cifra 19, la validità dell'assicurazione è limitata all'Europa, all'intera Turchia ed all'intera Federazione Russa.

A7 In che qualità siete assicurati?

È assicurata la responsabilità civile legale della persona assicurata in qualità di:

1. Persona privata

a) per gli atti della vita giornaliera;

2. Capofamiglia

a) per i danni cagionati, nella vita privata, da persone poste sotto la sua autorità domestica;

b) nell'ambito dell'assicurazione di famiglia, è assicurata inoltre la responsabilità civile di un terzo in qualità di capofamiglia, per i danni causati da figli minorenni e da altre persone minorenni che convivono con il contraente, allorché soggiornano temporaneamente presso il suddetto terzo.

3. Persona incapace di discernimento

Su domanda del contraente, la Compagnia paga sino ad un ammontare massimo di CHF 100 000.– i danni cagionati da figli e altre persone incapaci di discernimento, assicurate e che convivono con il contraente, anche se il dovere di sorveglianza non è stato violato. Il presupposto di questa copertura è che, in base alle disposizioni legali, esisterebbe un obbligo di risarcimento se l'autore del danno fosse capace di discernimento.

Non sono assicurate le pretese di regresso o di compensazione avanzate da terzi, per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati.

4. Bambini affidati per la giornata

Sono assicurate anche le pretese per danni cagionati a terzi da bambini in affidamento e affidati per la giornata, che soggiornano temporaneamente presso il contraente.

Non sono assicurate le pretese del contraente stesso o di una persona assicurata, come pure le pretese di regresso o di compensazione avanzate da terzi, per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati.

5. Locatario o proprietario di stabili e locali

A seconda della convenzione stipulata:

5.1 Locatario di stabili e locali

a) Locatario di un appartamento, di una camera, di una casa unifamiliare o di un locale per il bricolage e il ripristino, purché questi locali siano abitati o utilizzati dagli assicurati stessi.

b) È assicurata anche la responsabilità civile per danni cagionati alla cosa presa in locazione e alle installazioni e impianti che ne fanno parte, come pure alle parti di stabili, locali, installazioni e impianti ad uso comune. È coperta anche la responsabilità civile per la parte dei danni che l'assicurato deve prendere a carico, conformemente al contratto di locazione, per i danni causati alle parti di stabili, locali, installazioni e impianti ad uso comune che servono a tutti gli inquilini, quando l'autore del danno non può essere identificato.

Non sono però assicurati i danni cagionati alla mobilia, se i locali sono presi in affitto ammobiliati.

c) Se più persone costituiscono un alloggio comune e se solo uno degli abitanti ha stipulato un'assicurazione individuale, il danno sarà indennizzato soltanto nella proporzione rappresentata dal prenditore d'assicurazione in rapporto con il numero totale degli occupanti.

5.2 Proprietario di casa

a) Proprietario di un immobile abitato dalla persona stessa, purché non abbia più di tre appartamenti (non adibiti ad un'attività professionale), compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte, come pure il terreno adiacente e la parte di strada privata.

b) Locatore, al massimo, di tre camere o due appartamenti e di una casa unifamiliare per vacanze.

c) È assicurata anche la responsabilità civile per danni cagionati da cisterne e recipienti analoghi, come pure da installazioni adibite alla raccolta del calore del sole, della terra e della falda freatica, nella misura in cui questi stabili servono esclusivamente lo stabile assicurato.

Sono considerati danni cagionati da cisterne quelli in rapporto con impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose all'acqua o al suolo (quali carburanti e combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche).

L'assicurato ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione e a tenere in funzione a regola d'arte gli impianti di cisterne. Egli deve far eseguire senza indugio le necessarie riparazioni e far procedere alla ripulitura e alla revisione di tutti gli impianti da gente del mestiere, conformemente alle disposizioni vigenti.

Non sono coperte le spese per la ricerca di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti.

Le precedenti disposizioni valgono per analogia anche per gli impianti che utilizzano il calore del sole, della terra o della falda freatica per il riscaldamento o la produzione di acqua calda.

6. Locatario o proprietario di una casa unifamiliare per vacanze

Locatario o proprietario di una casa unifamiliare per vacanze o un appartamento per vacanze, come pure un'abitazione mobile o una roulotte non immatricolata con luogo di stazionamento fisso. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile per danni causati alle cose summenzionate, prese in affitto, e agli impianti ad esse appartenenti e alle cisterne.

Sono assicurati anche i danni cagionati alla mobilia di camere d'albergo, di appartamenti e pensioni per vacanze presi in affitto.

7. Proprietario di piani o comproprietario

a) È assicurata soltanto la parte dell'indennità che sorpassa la somma garantita dall'assicurazione responsabilità civile conclusa dalla comunità dei proprietari di piani o dei comproprietari (assicurazione complementare).

Se non esiste una tale assicurazione, la copertura accordata dal presente contratto è soppressa.

b) In caso di pretese avanzate dalla comunità dei proprietari, **non è assicurata** la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dell'assicurato, secondo l'atto di fondazione.

8. Detentore di animali domestici

Detentore di animali quali cavalli, cani, gatti, pecore, capre e altri animali domestici usuali, come pure in qualità di detentore di api, nella misura in cui questi animali non servano a scopi lucrativi (resta riservato A8 cifra 5).

È assicurata anche, in qualità di detentrici di animali, la persona che s'incarica, a titolo temporaneo e non professionale, della sorveglianza di un animale domestico appartenente ad un assicurato.

Sono assicurate anche le pretese di risarcimento del guardiano stesso.

9. Responsabile di oggetti affidati

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i cosiddetti danni agli oggetti affidati, ossia per i danni causati

– agli oggetti che un assicurato ha preso in consegna per utilizzarli, conservarli, trasportarli o per altri scopi; riserva è fatta per A7 cifra 5.1;

– a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività.

– In aggiunta alle limitazioni dell'estensione assicurativa a norma di A9, restano esclusi:

– i danni a veicoli a motore o aerei (ivi compresi i deltaplani) e a canotti, battelli e tavole a vela (riserva è fatta per A8 cifra 1); sono però assicurati i danni a ciclomotori;

– i danni arrecati a cavalli ed ai relativi finimenti o vetture (con riserva di A8 cifra 7);

– le domande di risarcimento avanzate in seguito a distruzione, deterioramento o perdita di oggetti preziosi o di valore (quali gioielli o orologi il cui valore di sostituzione al momento del sinistro è superiore a CHF 2 000.–, pellicce, oggetti artistici, ecc.), oggetti da collezione, somme di denaro, cartevalori, documenti, piani e progetti e disegni tecnici, software o dati informatici ;

– le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato;

– i danni causati a cose sulle quali l'assicurato esercita un'attività remunerata o che ha prese o ricevute a scopi di attività professionale o di funzione principale o accessoria;

– i danni alle cose possedute in base ad un contratto di locazione vendita o acquistate con riserva di proprietà.

10. Padrone di casa

per i danni alle cose di visitatori, anche se l'assicurato non è legalmente responsabile per il sinistro.

a) Nell'ambito delle altre disposizioni contrattuali, sono assicurati i danni a cose che i visitatori hanno su di sé o con sé, purché il danno si sia verificato involontariamente a causa di una forza esterna, violenta e repentina.

Le prestazioni della Compagnia si limitano a CHF 2 000.– per ogni sinistro.

b) Sono considerate visitatori le persone che si trovano, di diritto, nelle camere, negli appartamenti o stabili (compresi i terreni adiacenti) abitati dagli assicurati.

c) Non sono considerati visitatori – gli artigiani, i fornitori e le altre persone la cui presenza è dovuta all'esercizio della loro attività professionale;

– i locatari o sublocatari di camere, appartamenti e stabili delle persone assicurate;

– tutte le persone menzionate sotto A3.

11. Detentore e utente di biciclette
e di veicoli a motore equiparati, per quel che concerne la responsabilità civile e l'assicurazione.

a) La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma di garanzia dell'assicurazione prescritta dalla legge (assicurazione complementare). Se un'assicurazione prescritta dalla legge non è stata conclusa o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, le pretese non sono assicurate. Tale esclusione non si applica ai danni causati da bambini in età prescolare.

b) Se non esiste alcun obbligo legale di assicurazione, le pretese riguardanti l'integralità del danno sono assicurate.

12. Detentore e utente di natanti

È assicurata la responsabilità civile del detentore e dell'utente di natanti senza azionamento meccanico, di battelli a vela senza motore, la cui superficie velica non supera i 15 m², come pure di tavole per il surf.

13. Sportivo

Tranne

- la caccia e le manifestazioni sportive di cinegetica (è riservato A8 cifra 3);
- lo sport professionale;
- lo sport aereo (compresi il paracadutismo e il deltaplano);
- il motorismo.

14. Persona incorporata nell'esercito svizzero, nella protezione civile o nel servizio pubblico del fuoco, come pure diplomanda del servizio civile

Purché questa attività non sia esercitata a titolo professionale, in occasione di eventi bellici, torbidi civili e tumulti. I danni causati al materiale di servizio non sono assicurati.

15. Tiratore e possessore di armi

ma non in qualità di cacciatore o guardiacaccia, sorvegliante della selvaggina e partecipante a manifestazioni sportive cinegetiche (è riservato A8 cifra 3).

16. Committente della costruzione

Per lavori di trasformazione e riparazione (esclusi i lavori di scavo e di fondamenti), purché essi non superino la somma di costruzione globale di CHF 100 000.–.

17. Proprietario, locatario o affittuario di terreni non edificati

che non servono a scopi lucrativi (per esempio giardino o orto).

18. Datore di lavoro

Per danni cagionati dal personale domestico privato (compreso gli aiuti) durante lo svolgimento della propria attività presso l'economia domestica del contraente, inclusi i danni arrecati da altre persone durante lo svolgimento della loro attività di gestione, sorveglianza e manutenzione degli immobili assicurati (punto A7 cifra 5.2) legate al contraente mediante contratto di lavoro.

19. Persona professionalmente indipendente

Per i danni derivanti esclusivamente dalle attività professionali indipendenti elencate di seguito e per quelli derivanti da locali commerciali utilizzati a tale scopo.

Le attività professionali indipendenti coperte sono le seguenti: mamma diurna, babysitter, titolare di asilo nido, asilo per bambini e giardino d'infanzia, insegnante, attore, scrittore, musicista, istruttore di sport e maestro di sci, ricercatore di cristalli, parrucchiere, fotografo, estetista (esclusi i trattamenti laser e il trucco permanente), titolare di salone di manicure, pedicure e cura delle unghie o manutenzione di locali in economie domestiche private. L'elenco vale per le persone di sesso sia femminile che maschile.

Sono escluse le attività a rischio ai sensi della Legge federale e dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e di organizzatori di altre attività a rischio.

Le attività professionali indipendenti sono assicurate fino a una cifra di affari annua massima di CHF 25 000.–. Superata tale somma, l'assicurazione responsabilità civile privata non garantisce più alcuna copertura.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

Non sono assicurate le pretese riconducibili a danni a cose prese o ricevute dagli assicurati per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate o per altri motivi.

20. Passeggero di veicoli a motore di terzi

La copertura assicurativa comprende le pretese avanzate contro le persone assicurate, nella loro qualità di passeggeri o di accompagnatori, prescritti dalla legge, di un allievo conducente, ossia:

- a) la responsabilità civile legale delle persone assicurate, purché la responsabilità non sia coperta dall'assicurazione responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro;
- b) il risarcimento del soprappremio risultante dalla retrocessione effettiva, nel sistema dei gradi di premio dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo (perdita di bonus), al massimo tuttavia il 200 % del premio lordo annuo secondo la tariffa.

Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio, se la Compagnia rimborsa le prestazioni di sinistro all'assicuratore responsabilità civile del veicolo.

- c) Sono assicurate anche le pretese risultanti da danni che un assicurato, in qualità di passeggero, arreca a un veicolo di terzi da lui utilizzato. Se i danni sono già stati indennizzati da un'assicurazione casco, la Compagnia rimborsa soltanto un'eventuale franchigia e l'eventuale supplemento di premio risultante dalla retrocessione nel sistema dei gradi di premio (perdita di bonus).

A8 Quali sono i rischi assicurati soltanto in virtù di una convenzione particolare?

1. Utente di veicolo a motore di terzi

L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di utente di automezzi da turismo e furgoncini fino a 3500 kg e di motociclette appartenenti a terzi.

È assicurata la responsabilità civile in caso di utilizzo occasionale – limitatamente a un massimo di 21 giorni, consecutivi o meno, per anno civile – dei veicoli a motore summenzionati, per:

- a) le pretese avanzate contro un assicurato in qualità di conducente dei veicoli a motore di terzi, purché la responsabilità non sia assicurata dall'assicurazione responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro;
- b) il risarcimento del soprappremio risultante dalla retrocessione effettiva nel sistema dei gradi di premio dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo (perdita di bonus), al massimo tuttavia il 200 % del premio lordo annuo secondo la tariffa. Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio, se la Compagnia rimborsa le prestazioni di sinistro all'assicuratore del veicolo.
- c) Sono assicurati i danni da collisione arrecati al veicolo utilizzato stesso, ossia i danneggiamenti risultanti dall'azione repentina, involontaria e violenta di una forza esterna.

d) Se per il veicolo in questione esiste un'assicurazione casco, la Compagnia rimborsa soltanto l'eventuale franchigia contrattuale che l'assicuratore casco mette a carico del suo contraente, come pure l'eventuale soprappremio risultante dalla retrocessione nel sistema dei gradi di premio (perdita di bonus), senza tener conto del fatto che altri sinistri o una modifica del premio o del sistema di bonus potrebbero subentrare durante il periodo di calcolo. Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio, se la Compagnia rimborsa all'assicuratore casco del veicolo le prestazioni di sinistro.

e) Per i danni ai veicoli utilizzati, l'assicurato deve pagare lui stesso CHF 500.– per ogni evento.

Non sono assicurati:

- f) i danni arrecati ai veicoli presi in locazione e ai veicoli utilizzati regolarmente o a scopi lucrativi;
- g) i danni arrecati ai veicoli affidati a una persona assicurata:
– in relazione con un'attività professionale principale o accessoria;
– dal suo datore di lavoro o dal suo mandante;
– da altre persone assicurate secondo A3;
- h) i danni arrecati a un veicolo che un assicurato ha scambiato per utilizzarlo in luogo di un suo proprio veicolo;
- i) le pretese risultanti dall'utilizzazione di un veicolo, non autorizzata da prescrizioni legali o dalle autorità, o da corse illecite;
- j) le pretese risultanti da infortuni della circolazione sopravvenuti durante la guida su circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tale scopo, nonché durante la partecipazione a corse di allenamento, competizioni fuoristrada o corsi di guida; tuttavia sono assicurati i danni verificatisi in Svizzera durante le lezioni di guida prescritte dalla legge e impartite da istruttori autorizzati;
- k) le pretese di rivalsa e di compensazione risultanti dall'assicurazione conclusa per il veicolo in questione.

2. Rinuncia alla riduzione dell'indennità

La Compagnia rinuncia ad invocare l'art. 14 LCA (Legge sul contratto di assicurazione) per ridurre le sue prestazioni, quando il sinistro è la conseguenza di una colpa grave, a meno che la persona assicurata non abbia causato il danno sotto l'influenza dell'alcool o di droghe o in seguito a impiego abusivo di farmaci.

3. Cacciatore

L'assicurazione comprende la responsabilità civile legale delle persone designate nominativamente nella polizza, in qualità di cacciatori, affittuari di una caccia, cacciatori armati invitati, guardiacaccia, capocaccia, partecipanti a manifestazioni sportive cinegetiche e sorveglianti della selvaggina.

La somma di assicurazione minima che si applica è quella prescritta dalla legge, se essa è superiore alla somma di garanzia prevista dal presente contratto.

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni alla selvaggina e alle coltivazioni, come pure da danni derivanti dalla violazione di prescrizioni legali o delle autorità, riguardanti la caccia e la protezione della selvaggina.

4. Detentore di aeromodelli

È assicurata anche la responsabilità civile legale delle persone designate nominativamente nella polizza, in qualità di detentori ed esercenti di aeromodelli di un peso da 0,5 a 30 kg, ai sensi dell'Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) del 24.11.1994.

Non sono assicurate le pretese per danni

- ad aeromodelli e al materiale utilizzato per il loro funzionamento;
- risultanti dall'inosservanza di restrizioni di volo legali o delle autorità;
- in caso di utilizzazione di aeromodelli da parte degli assicurati che non sono in possesso dei permessi e delle autorizzazioni prescritti.

5. Detentore di animali selvatici

Sono considerati animali selvatici tutti quelli che non sono animali domestici secondo l'art. A7 cifra 8, ad esempio belve, rettili, ecc.

6. Detentore o possessore di cavalli da corsa

senza una propria scuderia.

Non sono assicurate le pretese per danni:

- ai cavalli stessi,
- ai campi e alle coltivazioni,
- agli altri partecipanti, in occasione di manifestazioni sportive equestri, compresi gli allenamenti.

7. Locatario o prenditore a prestito di cavalli

per danni accidentali (morte, deprezzamento, spese di veterinario e perdita di guadagno in seguito all'immobilizzazione temporanea) causati ai cavalli presi in affitto, a prestito, detenuti temporaneamente o cavalcati per ordine, come pure per danni alle selle, ai finimenti e alle vetture.

a) Le prestazioni sono limitate, per ogni sinistro, alla somma d'assicurazione pattuita appositamente per questa copertura.

b) La copertura è valevole anche per gli esami nell'ambito di una scuola o di un corso di equitazione, per la caccia alla volpe e le prove di ammaestramento, ma non è valevole in occasione delle altre manifestazioni sportive equestri.

c) L'assicurato sopporta una franchigia di CHF 500.– per sinistro.

A9 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa?

L'assicurazione non copre le pretese:

- a) per danni che colpiscono un assicurato (secondo A3) o un'altra persona che convive con lui, ivi comprese le cose che loro appartengono (eccetto le cose appartenenti a dipendenti e ausiliari di un assicurato, secondo A3 cifra 1, lettere c-d);
- b) in rapporto all'esercizio di un'attività professionale principale (fatto salvo l'articolo A7 cifra 19) o dell'attività di un'impresa o di una tenuta agricola.

- c) per danni causati intenzionalmente o perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto e per danni arrecati a cose di cui un assicurato si è impadronito senza averne il diritto, in modo temporaneo o definitivo;
- d) fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali o a seguito dell'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione;
- e) in qualità di detentore o in seguito all'utilizzazione di veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei veicoli rimorchiati o spinti, nella misura in cui un'assicurazione deve essere obbligatoriamente conclusa in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale (riserva è fatta per A8 cifra 1);
- f) per la responsabilità in qualità di detentore e in seguito all'utilizzazione di aerei di ogni genere, per i quali un'assicurazione responsabilità civile è prescritta dalla legislazione svizzera o che sono immatricolati all'estero (riserva è fatta per A8 cifra 4);
- g) per la responsabilità in qualità di detentore e in seguito all'utilizzazione di natanti di ogni genere, per i quali la legislazione svizzera prescrive la conclusione di un'assicurazione responsabilità civile o che sono immatricolati all'estero;
- h) per danni arrecati ad aerei e a natanti (ivi compresi i deltaplani e le tavole a vela), come pure a veicoli a motore che un assicurato ha preso in consegna per utilizzarli e conservarli (riserva è fatta per A8 cifra 1). I danni causati ai ciclomotori sono invece assicurati;
- i) per danni dovuti all'usura (per es. danni alle pareti, ai soffitti, alle tappezzerie, alle verniciature, ecc.) e altri danni causati a poco a poco;
- j) per danni il cui verificarsi era da aspettarsi con grande probabilità o era stato implicitamente ammesso;
- k) per danni causati ad animali da sella e da tiro presi a noleggio o a prestito (riserva è fatta per A8 cifra 7);
- l) per danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita un'attività professionale principale od accessoria o qualsiasi altra attività remunerata;
- m) per la responsabilità in qualità di proprietario d'opera (riserva è fatta per A7 cifra 5.2);
- n) per la responsabilità in qualità di committente della costruzione (riserva è fatta per A7 cifra 16);
- o) per danni cagionati da radiazioni ionizzanti o dall'impiego di raggi Laser o Maser;
- p) in relazione con la trasmissione di malattie contagiose;
- q) derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);
- r) per le spese di prevenzione di sinistri (riserva è fatta per A2);
- s) richieste derivanti da danni causati in correlazione all'amianto, cloridrocarburi, clorofluoro carburi (CFC) o ureaformaldeidi.

B. Sinistro

B1 Quali obblighi incombono agli assicurati?

1. Gli assicurati sono tenuti ad eliminare, a loro spese ed entro un termine conveniente, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia.

2. L'assicurato che viola gli obblighi che gli incombono in virtù del presente contratto (per es. A7 cifra 5.2, lettera c) perde ogni diritto alle prestazioni della Compagnia. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il danno si sarebbe ugualmente verificato anche se egli avesse adempiuto l'obbligo contrattuale.

B2 Cosa si deve fare in caso di sinistro?

1. Se si verifica un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione, o se sono formulate pretese di risarcimento contro un assicurato, il contraente deve avvertirne immediatamente la Compagnia. Se un sinistro provoca la morte di una persona, la Compagnia deve esserne avvertita entro 24 ore.

2. Se, in seguito ad un evento che può riguardare l'assicurazione, viene preso contro l'assicurato un provvedimento di polizia o iniziata una procedura penale, l'assicurato deve avvertire immediatamente la Compagnia. Essa si riserva di mettere un difensore a disposizione dell'assicurato.

B3 Cosa si deve osservare in caso di sinistro?

1. La Compagnia si occupa della liquidazione del sinistro, soltanto se le pretese oltrepassano la franchigia convenuta. La Compagnia conduce a sue spese le trattative con il danneggiato. A questo riguardo essa è la rappresentante dell'assicurato, e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola l'assicurato.

2. Senza l'autorizzazione della Compagnia, l'assicurato è tenuto ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o il rappresentante di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento; non dovrà riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre gli assicurati non sono abilitati, senza l'autorizzazione della Compagnia, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione. Per di più, l'assicurato deve fornire subito alla Compagnia, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dal danneggiato, ed infine consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari: convocazioni, comparse, giudizi, ecc.) e sostenere il più possibile la Compagnia nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).

3. Di regola, la Compagnia versa l'indennità direttamente alla parte lesa; se essa non deduce un'eventuale franchigia, l'assicurato deve rimborsargliela, rinunciando a qualsiasi obiezione.

4. Se non si può addivenire ad un accordo con il danneggiato e questi intenta un processo, la Compagnia conduce il processo e ne assume le spese. Se è aggiudicato all'assicurato un risarcimento di spese di processo, questo spetta alla Compagnia, purché non sia destinato alla copertura di spese personali dell'assicurato.

ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose assicurate?

1. Sono assicurate:

La mobilia domestica (vedasi definizione qui sotto) che il contraente e le persone, conviventi con lui, portano con loro in viaggio per il proprio uso o affidano ad una ditta di trasporti, nonché le spese causate direttamente da un sinistro.

La **mobilia domestica**: essa comprende tutte le cose mobili che servono all'uso privato e sono di proprietà del contraente e delle persone conviventi con lui. Le costruzioni mobili e gli oggetti presi in leasing o in affitto, gli oggetti ad uso professionale, gli effetti di ospiti e le cose affidate, fanno ugualmente parte della mobilia domestica.

2. Non sono assicurati:

- a) i veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori, i rimorchi abitabili (roulotte), le abitazioni mobili, compresi i loro accessori;
- b) i natanti compresi i loro accessori, per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso;
- c) gli aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- d) le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
- e) gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;

f) i valori pecuniari, ossia denaro, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci di commercio), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte;

g) durante il loro uso, i veicoli (biciclette, natanti, passeggini, ecc.), gli arnesi e le attrezzature che servono a pratiche sportive (quali tavole a vela, sci compresi i loro accessori, ecc.).

A2 Dove è valevole l'assicurazione?

Nel mondo intero. Tuttavia non è valida:

- a) al domicilio permanente come pure in caso di spostamenti, passeggiate e soggiorni entro i limiti dell'area abitativa di residenza (ad es. sovrastruttura);
- b) per i bagagli che si trovano in modo permanente fuori del domicilio (per esempio, in una residenza secondaria, in un natante, in un bus da campeggio);
- c) durante il percorso dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?

1. È assicurata:

la mobilia domestica contro tutti i rischi e danni, con riserva di quelli citati qui sotto:

2. Non sono assicurati:

- a) i rischi che possono essere assicurati tramite una polizza mobilia domestica conclusa presso la Compagnia;

b) i danni che si verificano in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e quelli derivanti dalle misure prese per reprimerli, inoltre i danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo atomico, a meno che il contraente provi che essi non hanno alcuna relazione con questi eventi;

c) i danni dovuti ad usura naturale, a parassiti e quelli inerenti alla natura stessa dell'oggetto, nonché quelli dovuti alle influenze atmosferiche e della temperatura;

d) i danni risultanti da perdita o smarrimento da parte dell'assicurato.

A4 Quali sono le prestazioni assicurate?

a) In caso di deterioramento

La Compagnia rimborsa le spese di riparazione degli oggetti danneggiati, ma al massimo il valore di risarcimento, cioè l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro. Il valore dei resti viene dedotto dall'indennità. Un valore d'affezione non è preso in considerazione.

b) In caso di scomparsa o di danno totale

La Compagnia rimborsa al massimo il valore di risarcimento definito all'art. A4 a) a qui sopra.

c) Spese

Le spese causate direttamente da un sinistro sono rimborsate sino alla concorrenza del 10 % della somma d'assicurazione, ma al massimo CHF 500.–.

d) Problemi di trasporto

Spese per l'acquisto di oggetti assolutamente indispensabili in caso di ritardo nella consegna di bagagli da parte dell'impresa di trasporto incaricata.

e) Indennità massima

L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione, aumentata delle eventuali spese secondo l'art. A4 c) qui sopra.

B. Sinistro

B1 Che fare?

In caso di sinistro, il contraente deve:

- a) far constatare e attestare la causa e l'importanza del sinistro dalla guida, la direzione dell'albergo, la ditta trasporti, la polizia o i terzi responsabili;
- b) avvisare immediatamente la Compagnia;
- c) trasmettere alla Compagnia la documentazione e i dati necessari alla valutazione del danno, quali

attestato del danno, rapporto di polizia, fatture, certificati di garanzia, atti di vendita, pezze giustificative del valore degli oggetti, ecc.;

- d) garantire i diritti di ricorso contro terzi (p.e. la ditta trasporti), allorché il danno o la perdita sono stati causati o aggravati da un terzo; il contraente è tenuto a cedere alla Compagnia i propri diritti sino a concorrenza dell'importo d'indennizzo ricevuto e mettere a disposizione di essa tutte le pezze necessarie all'esercizio dei suoi diritti.

ASSICURAZIONE DI OGGETTI DI VALORE IN PROPRIETÀ PRIVATA

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono gli oggetti assicurati?

Sono assicurati gli oggetti designati nella polizza, purché siano di proprietà del contraente e delle persone conviventi con lui.

A2 Dove è valevole l'assicurazione?

L'assicurazione è valevole:

- a) per i gioielli, gli orologi, le pellicce e gli strumenti musicali ed equipaggiamenti foto/video
 - al domicilio indicato nella polizza o, eventualmente, nella banca dove tali oggetti sono depositati. Il domicilio deve trovarsi in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione. Per le pellicce che vengono affidate ad un pellicciaio per la loro conservazione durante l'estate, la copertura è estesa al luogo di conservazione purché questo sia in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione;
 - durante soggiorni temporanei al di fuori del domicilio e viaggi nel mondo intero per un periodo massimo di 24 mesi (vedi anche art. A4);
- b) per i quadri e gli oggetti d'arte nel luogo specificato nella polizza purché questo sia in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione;

c) in caso di trasloco

durante il trasloco, come pure al nuovo domicilio, purché questo si trovi in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati alla Compagnia in forma scritta entro 30 giorni. La Compagnia ha il diritto di recedere per iscritto dal contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso di cambiamento di domicilio. La disdetta ha effetto quattro settimane dopo che essa è pervenuta al contraente. Tuttavia, se il contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero o prende dimora fissa in albergo, la disdetta ha effetto il giorno in cui il contraente la riceve.

A3 Quali sono i rischi e danni assicurati?

1. Sono assicurati i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, scomparsa, distruzione o deterioramento delle cose assicurate.

2. Non sono assicurati:

- a) il furto di gioielli e orologi depositati in veicoli a motore, rimorchi, roulotte, camper, come pure in imbarcazioni a vela o a motore e in aeromobili, anche se chiusi a chiave;
- b) i danni arrecati alle cose assicurate mentre queste sono affidate a terzi per il loro trasporto o per un cambiamento di domicilio;

- c) la distruzione o il deterioramento degli oggetti assicurati conseguenti a pulizia, riparazione o rimessa a nuovo delle cose medesime da parte di terzi;
- d) i danni dovuti a usura o deterioramento della cosa stessa o altri danni verificatisi gradualmente, come i danni conseguenti a logoramento, rottura del meccanismo o del vetro dell'orologio;
- e) i danni verificatisi per effetto della luce o causati da reazione chimica o da influsso climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, nonché i danni alla vernice degli strumenti musicali;
- f) danni occorsi a strumenti musicali elettrici ed elettronici, e apparecchiature foto-/videografiche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa;
- g) le scalfitture, gli strofinamenti e altri danni alle vernici, come pure alle screpolature;
- h) danni in seguito ad errori d'utilizzazione, di manipolazione o d'informazione;
- i) i danni causati da parassiti;
- j) i danni da furto commesso da persone che coabitano con il contraente;
- k) i danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento;

l) i danni conseguenti a realizzo forzato disposto in virtù di disposizioni di legge in materia di esecuzioni e fallimenti, come pure i danni conseguenti a confisca delle cose assicurate da parte dell'autorità;

m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (violenza contro persone o cose commessa in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, da eruzioni vulcaniche o dalla trasmutazione del nucleo atomico, a meno che il contrente provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.

A4 Quali sono le prestazioni assicurate?

a) In generale

L'indennità corrisponde all'importo necessario per l'acquisto di una cosa nuova al momento del sinistro, al massimo però alla somma di assicurazione pattuita per l'oggetto assicurato.

b) Per i gioielli e gli orologi

L'indennità è limitata CHF 100 000.—. Se il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati supera questo importo, la garanzia della Compagnia è estesa oltre tale limite solo se i gioielli

– sono portati indosso o vengono continuamente sorvegliati di persona, oppure

– vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave. Sono considerati contenitori di sicurezza le casseforti di peso superiore ai 100 kg e le casseforti murate. Le chiavi, come pure il codice delle serrature a combinazione di tali contenitori, devono essere custoditi accuratamente in altro luogo o portati con sé dal contraente o da una persona di fiducia da lui scelta.

c) In caso di soggiorno in albergo, i gioielli e gli orologi che non sono indossati devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza (se il loro valore complessivo supera i CHF 100 000.—, vedi anche art. A4, lettera b).

B. Sinistro

B1 Che fare?

L'avente diritto deve:

a) avvisare subito la Compagnia;

b) avvisare immediatamente la polizia e chiedere un'inchiesta ufficiale in caso di furto, rapina, perdita o scomparsa delle cose assicurate o su richiesta della Compagnia;

c) fornire la documentazione e i dati necessari (fatture, ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del suo diritto all'indennità. Alla Compagnia deve essere consentita qualsiasi inchiesta utile alla valutazione del danno;

d) prendere scrupolosamente tutte le misure atte a limitare il danno e a recuperare le cose scomparse, uniformandosi in ciò alle istruzioni della Compagnia.

B2 Come vengono valutati il danno e l'indennità?

a) L'avente diritto come pure la Compagnia possono chiedere che il danno sia valutato senza indugio.

b) L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

c) Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito comune oppure mediante una procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale (vedi l'art. B3).

d) Il risarcimento viene stabilito in base all'importo necessario al momento del sinistro per rimpiazzare le cose assicurate.

– In caso di danno parziale (perdita o danneggiamento parziali), la Compagnia rimborsa le spese occasionate dalla sostituzione parziale o riparazione, come pure il minor valore che eventualmente ne deriva.

– Un eventuale valore d'affezione non viene preso in considerazione.

e) La Compagnia non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.

f) La Compagnia può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti o se rimpiazzare la cosa danneggiata o distrutta, con un'altra simile.

B3 Come si svolge la procedura peritale?

Ognuna delle parti nomina per iscritto il proprio perito. I due periti, prima di dare inizio all'accertamento del danno, ne nominano un terzo in qualità di arbitro.

I periti accertano il valore che le cose assicurate, salvate o danneggiate avevano immediatamente prima e dopo il sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi, entro i limiti delle due perizie.

Gli accertamenti fatti dai periti, nell'ambito delle loro competenze, sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi divergono in modo evidente e considerevole dalla realtà.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue, ciascuna per metà, quelle dell'arbitro.

B4 Quando viene ridotta l'indennità?

a) In caso di sottoassicurazione

Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. Un'eventuale sottoassicurazione viene calcolata su ogni singola cosa assicurata.

b) In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza

Se la violazione colposa degli obblighi di diligenza, di prescrizioni di sicurezza, contrattuali o legali, o di altri obblighi, come pure in caso di mancata notifica di aggravamento di rischio, l'indennità può essere ridotta in proporzione all'influenza avuta da tale violazione sulle cause del danno o sull'entità dello stesso.

B5 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto sopporta 10 % dell'indennità, al minimo però CHF 200.— in caso di sinistro.

B6 Quando è esigibile l'indennità?

L'indennità è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto i documenti indispensabili per determinare l'importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si potrà esigere, quale acconto, l'importo minimo dovuto in base agli accertamenti.

L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa del contraente o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

In particolare, l'indennità non è esigibile fintantoché:

- esistono dubbi sul diritto di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- in seguito al sinistro, il contraente o l'avente diritto è l'oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale e se la procedura non è terminata.

B7 Le cose rubate vengono recuperate: che farne?

Se le cose rubate vengono recuperate o se il contraente riceve notizie al loro riguardo, questo deve darne immediatamente comunicazione alla Compagnia. L'avente diritto può scegliere se restituire alla Compagnia l'indennità percepita per le cose recuperate, deduzione fatta di un importo per un eventuale minor valore, o se trasferire alla Compagnia la proprietà sulle cose medesime.

ASSICURAZIONE DEI GIARDINI E COLTURE

A. Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?

Giardini e colture

1. Sono assicurati:

a) i giardini degli stabili: praticelli, arbusti, cespugli, fiori, alberi, recinzioni e siepi. Sono pure assicurate le cose che fanno parte dei giardini, quali muri, balaustre, cancelli, scale, statue, fontane, vasche e laghetti compreso il contenuto, piscine, pennoni, impianti di illuminazione, sistemi di allarme all'esterno dello stabile, strade di accesso private, viali, sentieri, selciati, specchi per la circolazione, collettori di energia solare, antenne e antenne paraboliche;

b) le colture che servono esclusivamente ad uso privato.

2. Non sono assicurati:

le cose che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione.

Spese

Sono assicurate, nella misura in cui sono provocate da un danno coperto:

- a)** le spese di perizia per la valutazione del danno;
- b)** le spese di sgombero, all'esclusione però delle spese per distruggere, decontaminare o riciclare l'aria, l'acqua e la terra, anche se i detriti sono mescolati a cose assicurate;

c) le spese incorse per limitare il danno, fino a concorrenza della somma di assicurazione; nella misura in cui tali spese, addizionate all'indennità, oltrepassano la somma di assicurazione, esse vengono rimborsate solo se si tratta di spese relative a provvedimenti richiesti dalla Compagnia.

A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

1. Sono assicurati i danni causati:

- a)** dal fuoco, dal fumo (azione repentina ed evento accidentale), dal fulmine, dalle esplosioni, dalle implosioni;
- b)** dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento che soffia ad almeno 75 km orari, abbattendo alberi o scoperchiando tetti nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti di terreno (danni naturali).

Non sono danni dovuti agli eventi naturali:

- quelli causati da cedimenti del terreno, cattive condizioni del terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione degli stabili, omissione di misure protettive, movimenti del terreno causati da lavori di sterro, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamento di corsi o superfici d'acqua che, in base alle esperienze fatte, si ripetono;

– indipendentemente dalla causa, i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione;

– i danni di esercizio con i quali, secondo l'esperienza, si deve contare, come quelli causati in seguito a lavori di genio civile, costruzione di fabbricati o gallerie, estrazione di sabbia, pietre, ghiaia o argilla;

c) da meteoriti o altri corpi spaziali, dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna d'aerei e veicoli spaziali o di parti sganciate da questi;

d) dal bang supersonico;

e) dal danneggiamento doloso, ossia da qualsiasi deterioramento o distruzione intenzionale di cose assicurate, da parte di terzi.

2. Non sono assicurati:

- a)** i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- b)** le abbruciacchiature e i danni a cose che sono state esposte al fuoco o al calore;
- c)** i danni causati da bassa pressione, da colpi di ariete, dalla forza centrifuga o da altre forze meccaniche di esercizio;
- d)** le spese dovute all'intervento del corpo dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti legalmente a prestare soccorso.

A3 Qual è la prestazione assicurata?

L'assicurazione è conclusa al valore a nuovo.

Il danno è risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta e senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione (assicurazione al primo rischio).

A4 Quali sono le esclusioni generali?

Non sono assicurati:

- a) i danni che sopravvivono in occasione degli eventi seguenti: guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per porvi rimedio, inoltre in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) i danni causati dall'energia nucleare. Tuttavia la copertura d'assicurazione sussiste se l'avente diritto prova che i danni non hanno nessun rapporto coi suddetti eventi.

B. Sinistro

B1 Che fare in caso di sinistro?

L'avente diritto deve:

- a) avvisare subito la Compagnia;
- b) dare alla Compagnia, per iscritto, tutte le informazioni sulla causa, la gravità e le circostanze del sinistro, e consentirle di fare le inchieste utili a tale scopo;
- c) dare le indicazioni che giustificano il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo di risarcimento;
- d) fare il possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno; a tale scopo, egli rispetterà le istruzioni della Compagnia;
- e) non effettuare sulle cose danneggiate modifiche che potrebbero rendere più difficile o impossibile la determinazione della causa del sinistro o della gravità del danno, a meno che tali modifiche servano a ridurre il danno o siano effettuate nel pubblico interesse;
- f) tenere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate.

B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?

1. Come si determina il danno?

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro. In caso di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno è fatto esclusivamente dal contraente e dalla Compagnia.

La Compagnia può, a sua scelta, far eseguire le riparazioni necessarie da artigiani da lei incaricati, oppure versare l'indennità in contanti. Non è obbligata a riprendere le cose salvate, danneggiate o ritrovate.

2. Come si calcola l'indennità?

2.1 Per i giardini e le colture

- a) L'indennità dovuta è calcolata in base al valore di sostituzione delle cose assicurate al giorno del sinistro e ai costi della manodopera relativa alla loro sostituzione. L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione.
- b) In caso di danno parziale, l'indennità corrisponde, al massimo, al costo effettivo delle spese di riparazione.

2.2 Per le spese

- a) Le spese di sgombero sono rimborsate fino a concorrenza del 10 % della somma assicurata.
- b) Le spese per i periti designati dall'avente diritto sono calcolate in base alle norme SIA e sono rimborsate fino a concorrenza del 5 % del danno.

B3 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?

L'avente diritto deve assumere in proprio CHF 200.– dell'indennità per ogni evento.

B4 Quando scade l'indennità?

L'indennità scade quattro settimane dopo che la Compagnia ha ricevuto le informazioni che le consentono di fissare l'importo del danno e di stabilire il proprio obbligo. Quattro settimane dopo il sinistro, il minimo dovuto in ogni caso può essere richiesto a titolo di acconto.

L'obbligo di pagare che incombe alla Compagnia è differito fintantoché una colpa dello stipulante o dell'avente diritto impedisce la determinazione o il pagamento dell'indennità.

In particolare l'indennità non è scaduta fintantoché

- ci sono dei dubbi sulla qualità dell'avente diritto per ricevere il pagamento;
- lo stipulante o l'avente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di una procedura penale a causa del sinistro, e se tale procedura non è terminata.